

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 19 Marzo 1862.
dal Ministro Delle Finanze

OGGETTO
Esercizio provvisorio del Bilancio per il secondo
trimestre dell'anno 1862.

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° *Andrenici*

» 2° *Seruzzi*

» 3° *Chiapusso*

» 4° *Galeotti*

» 5° *Cantelli*

» 6° *Leopardi*

» 7° *Monticelli*

» 8° *Grandi*

» 9° *DeBlanis*

Relatore *Seruzzi*

Adottata nella tornata del *26. Marzo* 1862.

N. 211.A

Relazione

Andreucci Penzani Chiarissimo
Galeotti Carletti Despardi Monticelli
Grandi De Biasi

Tramata il 29. Maggio 1867.

Nelle affari unanimemente ai loro Conviuizij il

Mandatò di approvare il Progetto di Legge presentato dal

Ministro delle Finanze per l'auto-regolazione delle

Provizioni provinciali del Bilancio nel secondo Trimestre del

Corrente Anno, in appoggio ~~manifestazione~~ ~~di~~ ~~che~~ ~~contiene~~

~~contiene~~ il testo del post Approvazione aver debba

esclusivamente il carattere di un Atto amministrativo

indispensabile al regolare andamento della Amministrazione

governativa, in cui non si può prescindere

qualivoglia questione ministeriale, per evitare ogni

fortemente inopportuna nella occasione di una

Legge, in fatto della quale nessun ministro, quan-

unque fosse politico suoi subordinamenti, potrebbe

costituzionalmente provvedere alle urgenti inde-

clinabili del pubblico servizio.

2.
In questo modo diversamente posta nel
tranquillo Campo di una discussione strettamente
amministrativa, la Camera Comunitaria ha proce-
duto spedita ed unanimemente nelle sue deliberazioni
attorno alle varie disposizioni del quarto Progetto;
tante che si affrettò a proporre l'adozione con lievi
modificazioni consentite dal Sig. Ministro delle Finanze,
del quale ebbe interamente le desiderate notizie e
Dichiarazioni.

Le quali confermarono la Comunità a riconoscere la
convenienza di approvare la ^{dichiarata} ~~autorizzazione~~ autorizzazione
nella misura del Revenue per l'anno corrente anziché
di quello del 1861, quasi autorizzata a l'azione pratica
del Revenue istesso, ~~completato~~ su basi uniformi per
tutto il Regno e meglio rispondente all'ordinamento attuale
di quello che si rispondevano i parziali Bilanci del
decorso anno repartiti per diverse Commissioni
governative tuttavia esistenti per una gran parte
del quell'anno: e, nel proporre l'adozione dell'articolo
primo del Progetto ministeriale, la Comunità stimo quasi
superfluo il ricordare come per questa provvisoria autoriz-
zazione non rimanga minimamente pregiudicato il giudizio
del Parlamento intorno al Bilancio sottoposto ^{tutto} ~~altamente~~ alle
Studi della Comunità a tal luogo restituita.

50

inadempimento dell'articolo 11 della Legge del
20 Novembre 1859, e con la conseguente con-
danna dell'imputato dritto al di là del termine del
detto articolo segnato, e come venne largamente esplica-
to nelle Relazioni interne all'Esco. Legazioj punitivis del
N. 10 maggio il secondo semestrio del decennio X. 1859.

~~Le~~ ~~proposizioni~~ ~~presentate~~ ~~proposte~~, di quelle a cui un'aggi-
ta delle quali è tuttora desiderata la presentazio-
ne; anche dei Bilanci del Conato Anno già disto-
biti tutti tranne due che lo saranno ab-
La Corte ha respinto, ~~per~~ ~~la~~ ~~della~~ ~~gratia~~ ~~d~~ ~~questi~~
Neclani, ~~come~~ ~~della~~ ~~gratia~~ ~~dei~~ ~~quali~~ ~~veniva~~ ~~già~~ ~~in~~ ~~altre~~
azioni, rinviando la Commissione di progetto sul dispo-
sizione, interogando il Sig. Ministro delle Finanze; il
che ~~non~~ ~~è~~ ~~una~~ ~~cosa~~ ~~che~~ ~~non~~ ~~avrebbe~~ ~~potuto~~ ~~essere~~ ~~arguito~~
d'ipotesi ~~di~~ ~~studi~~ ~~di~~ ~~rimandando~~ ~~in~~ ~~genere~~ ~~la~~ ~~causa~~
rinviando agli stessi ~~Da~~ ~~giorno~~ ~~in~~ ~~giorno~~; ma ricordando
la riproposta giustamente manifestata altre volte dalla
Camera ~~da~~ ~~ordinaria~~ ~~in~~ ~~virtù~~ ~~di~~ ~~leggi~~ ~~o~~ ~~analoghe~~ ~~alla~~
presente ~~alle~~ ~~disposizioni~~ ~~estranee~~ ~~o~~ ~~quelle~~ ~~di~~ ~~indole~~
tutta provvisoria che ne formano ~~o~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~causa~~ ~~argome-~~
to, la Commissione ha ritenuto convenientemente il confer-
mare a favore dei Neclananti le più vantaggiose ~~risorse~~;
restando alle quali tanto più ~~o~~ ~~lentamente~~ ~~si~~
l'invia, in quanto che ~~non~~ ~~è~~ ~~una~~ ~~cosa~~ ~~che~~ ~~non~~ ~~avrebbe~~ ~~potuto~~ ~~essere~~ ~~arguito~~.

~~La~~ ~~Commissione~~ ~~ha~~ ~~ritenuto~~ ~~conveniente~~ ~~il~~ ~~confer-~~
della ~~Commissione~~ ~~ha~~ ~~ritenuto~~ ~~conveniente~~ ~~il~~ ~~confer-~~
to della ~~Commissione~~ ~~ha~~ ~~ritenuto~~ ~~conveniente~~ ~~il~~ ~~confer-~~

6 / a defer le ultime; or che non in unent le
descrizioni di un progetto di legge di iniziativa per
la costituzione e successivamente le Province Parimenti e
Modena, e quelle per la riforma delle Leggi Comu-
nali e Provinciali, e di quelle di Milano; le quali
descrizioni per essere più ^{opportuna} ~~opportuna~~ occasione
di debb' adottare un provvedimento definitivo in
torno a queste irregolarità che il Governo ed il
Parlamento devono aspettarsi a parimente
effettuare.

La Redazione del secondo Articolo del Progetto
Ministeriale aveva fatto sorgere in taluni P. D. B.
interius alla buona per la quale il Ministro
chiedeva la facoltà di emettere i Decreti del Tesoro;
laonde, ~~confermata~~ ~~dall'altro~~ d'acordo col ~~Ministro~~
dell'Interno, ~~si proponeva~~ ^{invece} ~~proponeva~~ la soppressione
della delle parole "in anticipazione delle importazioni, per
che in tal caso, proponeva altri" ~~il sostituirle~~ ^{perché} ~~perché~~ quella
"è fatta facoltà" del Progetto ministeriale, quella
le altre "è confermata la facoltà" e derogate nell'Art.
10 e del Progetto di Bilancio Legge per l'approvazione
del Bilancio attivo del corrente Anno.

~~Le~~ ~~provisioni~~ ~~sempre~~
~~Le~~ ~~provisioni~~ ~~presentate~~, di quelle a cui un'azio-
te e delle quali è tuttora desiderata la presentazio-
ne; nonché dei Dilanci del Convento Anno già desti-
biti tutti tranne due che lo saranno ~~spicciatamente~~
fra pochi giorni, non quis ad chi, grand'anche
debb' ~~si~~ ~~ristringersi~~; per difetto di tempo,
la discussione ~~non è stata~~ ~~una~~ ~~giunta~~ ~~confusa~~ ~~neppure~~
~~altrove~~ ~~nelle~~ ~~occasioni~~ ~~disonorate~~ ~~che~~ ~~indispettabili~~ ~~si~~
~~sono~~ ~~ad~~ ~~aprire~~ ~~il~~ ~~pubblico~~ ~~interesse~~, e ad appa-
richiare le norme per una più efficace discussione
attorno ai Dilanci del 1863, si ~~deverebbe~~ ~~ottenere~~ ~~per~~
reunire il desiderato effetto di ~~vedere~~ ~~il~~ ~~Senato~~ ~~lo~~ ~~severamente~~
voto del parente Giorgio finanziario per in
cooperazione di un Parente regolarmente votato
dal primo Parlamento Italiano: il quale lascerebbe
importanza ~~nel~~ ~~discorso~~ ~~di~~ ~~proprio~~ ~~gli~~ ~~Italiani~~ ~~la~~
ricordanza di questa sua prima sessione in cui
guardata coll'affermare il Diritto ~~del~~ ~~nostro~~
Nazionalita' merce la proclamazione del Regno d'
Italia, quando ~~La~~ ~~conchiuda~~ ~~col~~ ~~paragrafo~~ ~~redazionale~~
al ~~brindisi~~ ~~da~~ ~~tante~~ ~~tempi~~ ~~coll'~~ ~~ordinamento~~ ~~finanziario~~
rio del nuovo Regno, ~~congiunto~~ ~~non~~ ~~con~~ ~~modo~~ ~~scritte~~
da quella per le disposizioni dello Statuto per la
qual ~~visione~~ ~~più~~ ~~efficacemente~~ ~~garantita~~ il Concorso
della rappresentanza Nazionale nel libero Regimen-
to della Nazione.

159

SESSIONE 1861

N° 211-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

ANDREUCCI, PERUZZI, CHIAPUSSO, GALEOTTI, CANTELLI, LEOPARDI,
MONTICELLI, GRANDI, DE BLASIS

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 19 marzo 1862

Esercizio provvisorio del bilancio per il secondo trimestre
del corrente anno.

Tornata del 25 marzo 1862

SIGNORI,

Nello affidare unanimi ai loro commissarii il mandato di approvare il progetto di legge presentato dall'onorevole ministro delle finanze per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio nel secondo trimestre del corrente anno, gli uffizi hanno emesso il voto che quest'approvazione aver debba esclusivamente il carattere di un atto amministrativo indispensabile al regolare andamento della macchina governativa, intendendo per ciò eliminata qualsivoglia questione ministeriale; questione manifestamente inopportuna nella occasione di una legge, in difetto della quale nessun Ministero, qualunque fossero i politici suoi intendimenti, potrebbe costituzionalmente provvedere alle necessità indeclinabili del pubblico servizio.

Per questo concorde divisamento posta nel tranquillo campo di una disamina strettamente amministrativa, la vostra Commissione ha proceduto spedita ed unanime nel deliberare attorno alle varie disposizioni di questo progetto;

(211-A)

tantochè si affretta a proporre l'adozione con lievi modificazioni consentite dal signor ministro delle finanze, dal quale ebbe cortesemente le desiderate notizie e dichiarazioni.

Le quali confortarono la Commissione a riconoscere la convenienza di approvare la dimandata autorizzazione nella misura del preventivo per l'anno corrente anzichè di quello del 1861; qual anticipata attivazione pratica del preventivo istesso, compilato su basi uniformi per tutto il regno e meglio rispondente all'ordinamento attuale, di quello che vi rispondessero i parziali bilanci pel decorso esercizio, ripartiti fra le diverse circoscrizioni governative tuttavia esistenti per una gran parte di quell'anno; e, nel proporre l'adozione dell'articolo primo del progetto ministeriale, la Commissione stima quasi superfluo il ricordare come per questa provvisoria autorizzazione non rimanga minimamente pregiudicato il giudizio del Parlamento intorno al bilancio già sottoposto allo studio della Commissione a tal uopo istituita.

Senonchè alcuni uffici temettero che nello adottare per base dello esercizio provvisorio il bilancio del 1862 nel quale non sono presagiti i fondi occorrenti alla prosecuzione dei lavori delle strade ferrate così ardentemente e giustamente desiderati dalle popolazioni, ed in ispecie dalle meridionali, potessero per avventura questi favori, per difetto di stanziamenti, andar soggetti ad un rallentamento che sarebbe contrario al desiderio universale, non meno che agli intendimenti del Parlamento ed ai propositi dal Ministero stesso manifestati. Ma la Commissione ebbe la soddisfazione di convincersi che i fondi stanziati nel preventivo del 1861, essendo stati impegnati nei termini contemplati dalla legge di contabilità, possono per virtù di quella legge stessa venire spesi perdurante i nove primi mesi del corrente anno, cioè fino alla chiusura dei conti di quell'esercizio; e quanto ai nuovi stanziamenti, ricordando come il precedente ministro delle finanze, nella sua esposizione finanziaria, avesse annunziato un progetto di legge destinato a provvedere al compimento di queste opere dappoichè per talune era venuto meno il concorso dell'industria privata, la Commissione interrogò il ministro delle finanze intorno agli intendimenti del Ministero, e fu lieta di udire come il Ministero intenda adottare prontamente quelle misure che meglio gli sembreranno atte ad assicurare efficacemente l'attiva prosecuzione di quei lavori importantissimi.

Parecchi uffici e la Commissione si sono occupati con vivo interessamento dei modi di rassicurare efficacemente quei contribuenti dei quali è stato più volte tenuta parola alla Camera, segnatamente in varie recenti relazioni intorno ai progetti di legge analoghi all'attuale; di quelli cioè delle provincie di Parma e Modena i quali lamentano siccome lesivo per essi il reparto complessivo delle spese obbligatorie provinciali delle provincie suddette, nonchè delle antiche e della Lombardia, di quelli delle provincie dove il dazio-

consumo viene esatto tuttavia dal Governo anzichè dai comuni, siccome in altre avviene; di quelli della Lombardia, i quali lamentano la percezione della tassa del 5 per 0,0 sui frutti dei capitali cui riferivasi l'articolo secondo del progetto ministeriale per l'esercizio provvisorio per l'ora cadente trimestre, articolo stato dalla Camera riservato; di quelli infine delle antiche provincie, i quali muovono reclamo contro l'inadempimento dell'articolo 11 della legge del 2 novembre 1839, e contro la conseguente eccedenza delle imposte dirette al di là del termine dal detto articolo segnato, siccome venne largamente esplicito nella relazione intorno all'esercizio provvisorio del bilancio per il secondo semestre del decorso anno.

La Commissione, penetrata della gravità di questi reclami, cui veniva già in altre occasioni riconosciuta la convenienza di porgere soddisfazione, interrogava il signor ministro delle finanze, il quale assicuravala che ne avrebbe fatto argomento di speciali studi ed in genere ne riconosceva egli stesso l'importanza; ma, ricordando la ripugnanza giustamente manifestata altre volte dalla Camera ad intromettere in leggi analoghe alla presente disposizioni estranee a quelle d'indole tutta provvisoria che ne formano essenziale argomento, la Commissione ha ritenuto conveniente il confermare a favore dei reclamanti le più ampie riserve, alle quali tanto più volenterosamente si limita, inquantochè nutre fondata speranza che abbiano ad esser le ultime; or che sono imminenti le discussioni di un progetto di legge d'iniziativa parlamentare concernente le provincie parmensi e modenesi, di quello per la riforma della legge comunale, provinciale e di quello dei bilanci; le quali discussioni porgeranno più opportuna l'occasione di adottare un provvedimento definitivo intorno a queste ineguaglianze che il Governo ed il Parlamento devono affrettarsi a far intieramente cessare.

La redazione del secondo articolo del progetto ministeriale aveva fatto sorgere in taluno un dubbio intorno alla somma per la quale il Ministero chiedesse la facoltà di emettere i buoni del tesoro; laonde, d'accordo col signor ministro delle finanze, mentre propone la soppressione delle parole: *in anticipazione delle imposte*, perchè inutili, la Commissione propone altresì di sostituire a quelle: *è fatta facoltà*, del progetto ministeriale, le altre: *è confermata la facoltà*, adoperate nell'articolo 8 del progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo del corrente anno.

Ed a prevenire qualsivoglia dubbiezza intorno all'epoca nella quale questa legge andar deve in vigore, intende l'articolo 3, del quale si propone l'aggiunta nei termini stessi che furono adoperati nella legge del 26 dicembre 1861.

Veniva da taluni manifestato il desiderio di una disposizione, per la quale fosse il Ministero impegnato a tener conto, nell'applicazione di questa legge, delle deliberazioni della Commissione incaricata dello studio del bilancio, e di un'altra,

4
(211-A)

per virtù della quale venisse a cessare la facoltà provvisoria innanzi ancora dello spirar del trimestre, tostochè sieno pubblicate le leggi approvative del bilancio.

Ma la vostra Commissione ritiene che senz'alcun dubbio il Ministero si recherà a dovere, secondochè dichiarava il signor ministro delle finanze, di tener in debito conto quelle osservazioni che la Commissione del bilancio reputasse opportuno di comunicargli; e ritiene del pari che, senza bisogno di un'esplicita disposizione della presente legge, venga a cessare necessariamente la facoltà eccezionale per essa concessa, tostochè un'altra legge faccia rientrare l'azione dei diversi poteri dello Stato nell'orbita regolare delle ordinarie loro attribuzioni costituzionali.

La vostra Commissione si allietta nel pensare che a lei sia toccata la sorte di riferire intorno a questo che fermamente ritiene esser l'ultimo dei progetti di legge, per i quali il Parlamento ha dovuto da qualche tempo piegarsi alla necessità di allontanarsi dalla precisa osservanza delle guarentigie sancite dallo Statuto; e mentre è grande argomento di conforto il rapido svolgimento della nostra ricomposizione nazionale, per il quale fu resa in questi ultimi anni impossibile la regolare compilazione de' bilanci, dobbiamo ora senz'altro intendere con ogni maniera di sforzi a rientrare prontamente ed efficacemente nella pratica applicazione dello Statuto, siccome mezzo efficacissimo a sviluppare il credito pubblico, a condurre a compimento l'ordinamento nazionale, ad assicurare il consolidamento delle pubbliche libertà.

La Commissione stima quindi farsi interprete di un sentimento generale nella Camera e nel paese, facendo voti perchè ad assicurare viemeglio l'avvenire politico ed economico dell'Italia, sia quanto più si possa affrettata la sanzione delle leggi costitutive di nuove tasse già da qualche tempo proposte, di quelle annunziate e delle quali è tuttora desiderata la presentazione, non che dei bilanci del corrente anno già distribuiti tutti tranne due che lo saranno fra pochi giorni; per guisa che, quando anche la discussione debba restringersi, per difetto di tempo, alle sommarie disamine indispensabili ad assicurare il pubblico interesse e ad apparecchiare le norme per una più efficace discussione attorno ai bilanci del 1863, si raggiunga pur sempre il desiderato intento di veder condotta la seconda metà del presente esercizio finanziario in conformità di un preventivo regolarmente votato dal primo Parlamento italiano: il quale lascerà imperitura presso gli Italiani la ricordanza di questa sua prima Sessione, inaugurata coll'affermazione solenne del diritto della nostra nazionalità mercè la proclamazione del regno d'Italia, quando La conchiuda col compiere l'ordinamento finanziario del nuovo regno, nelle forme sancite da quella fra le disposizioni dello Statuto che più efficacemente garantisce il concorso della rappresentanza nazionale nel libero reggimento della Nazione.

PERUZZI, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato pel secondo trimestre 1862 a riscuotere le entrate, tasse ed imposte d'ogni genere, in conformità delle leggi in vigore, a smaltire i generi di privata demaniale, secondo le attuali tariffe, ed a pagare le spese dello Stato ordinarie nella misura stabilita dal progetto di bilancio pel corrente esercizio, e le straordinarie che non ammettano dilazione e dipendano da obbligazioni anteriori, o siano specialmente approvate.

~~Art. 2.~~

~~È fatta facoltà~~ al ministro delle finanze di emettere buoni del tesoro ~~in anticipazione delle imposte per l'anno 1862~~ fino alla concorrenza di cinquanta milioni, ed alle condizioni prescritte dall'articolo 3 della legge 31 gennaio 1862.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

5

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 2.

È confermata la facoltà ~~ecc., come contro.~~

Art. 5.

La presente legge è dichiarata esecutoria a datare dal giorno 1° aprile 1862.

Approvato nella Camera del 26. Marzo 1862.

Colletti

17

Ministero delle Finanze

Signori,

Colla fine del corrente mese cessa nel Governo la facoltà accordatagli dalla legge 26 Dicembre ultimo per l'esercizio provvisorio del bilancio nell'anno 1862. È quindi urgente che il ~~Ministero~~ sia nuovamente autorizzato a riscuotere le entrate e fare le spese necessarie all'andamento de' pubblici servizi nel secondo trimestre dell'anno che corre.

A questo scopo è diretto il progetto di legge che mi onoro di sottoporre alle vostre deliberazioni.

A termini della legge del 26 Dicembre p. p. l'esercizio provvisorio del bilancio seguirà ancora sulle basi di quello del 1861; siffatta limitazione portava la conseguenza di non poter da un lato provvedere ai bisogni dello Stato constatati nel corrente anno mancandone i fondi opportuni, e dall'altro di lasciarne sussistere alcune spese previste nel

bilancio del 1861 ma non più contemplato in quello del 1862. Voi comprendete Vi-
 leggiari, o Signori, l'imbarazzo in cui
 si troverebbe l'Amministrazione dello
 Stato dove si seguisse tuttavia l'antico
 sistema, imperocchè se nel trimestre
 che sta per cadere si potè a stento
 mantenere nel provvisorio esercizio del
 1862 nel limite segnato ^{quello} dall' ~~attuale~~ ^{quello} bilancio
 del 1861, non è possibile conti-
 nuare più oltre in siffatta guisa, Dopo
 che per la fusione delle varie Admini-
 strazioni del Regno, ~~la compilazione~~
~~di un solo bilancio~~, i diversi servizi han-
 no subito radicali modificazioni, nelle
 quali è indispensabile tener conto per
 l'interesse dell'erario e pel buon anda-
 mento dell'Amministrazione. Perciò
 coll'articolo 1.º del progetto di legge che
 ho l'onore di presentarvi, il Governo vi
 chiede la facoltà di riscuotere le entrate
 e di pagare le spese dello Stato nella
 misura stabilita dal progetto di bilan-
 cio pel corrente esercizio.

Coll'articolo 2.º del progetto mede-
 simo è semplicemente confermata la
 facoltà di emettere Buoni del Tesoro

+ Oltre di che l'opuscolo del 1861
 comprendeva quattro articoli bilanci
 mentre quello del 1862 si restringe
 all'applicazione d'un bilancio unico
 per la prima volta compilato, ond'è
 che i due servizi non hanno più
 tra loro pleurabile rapporto

nei limiti fissati dalla legge 26 Dicem-
bre 1861 e secondo le condizioni prescrit-
te dall'altra legge 31 gennaio 1852.

N° 211.

Progetto di legge presentato dal Ministero
della Finanza. (Stella)

Progetto di legge sul Bilancio per il secondo
bimestre del corrente anno

Senato del 14. Maggio 1867.



Ordiniamo che il seguente progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato pel 9^o Giugno 1862 sia presentato alla Camera legislativa dal Ministero delle Finanze, che incarichiamo di svolgere i motivi, e di sostenere la discussione.

Progetto di legge

Art. 1^o

« Il Governo del Re è autorizzato pel 9^o Giugno 1862 a riscuotere
« le entrate, tasse, ed imposte d'ogni genere in conformità delle
« leggi in vigore, a svalutare i generi di privativa denunciata,
« secondo le attuali tariffe, ed a pagare le spese dello Stato
« ordinarie nella misura stabilita dal progetto di bilancio
« pel corrente esercizio, e le straordinaria che non ammettono
« dilazione, e dipendono da obbligazioni anteriori, e siano special-
« mente approvate.

Art. 2^o

« È fatta facoltà al Ministero delle Finanze di emettere buoni
« del tesoro in anticipazione delle imposte per l'anno 1862 per
« alla concorrenza di cinquanta milioni ed alle condizioni
« prescritte dall'art. 9^o della legge 31. Giugno 1862. »

Dato a Torino il 19 Marzo 1862

Quirino Feltr.